

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO SOCIALE

del 29 luglio 2015

Il Municipio di Bissone

richiamati l'art. 192 LOC, l'art. 44 RALOC ed il Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 30 marzo 2015;

viste le Direttive cantonali riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali;

risolve:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza ha lo scopo di emanare le necessarie disposizioni esecutive per la corretta erogazione delle prestazioni comunali stabilite dal Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale del 30 marzo 2015.

Art. 2 Competenza

I Servizi Sociali Comunali sono competenti nell'ambito di erogazione delle prestazioni comunali in ambito sociale.

Art. 3^{1/3/4/5/6/7} Limiti di reddito (art. 6 cpv. 2 RPCS)

A partire dall'anno 2025 sono applicati i seguenti limiti di reddito annui, quale soglia di intervento:

CHF 14'005.20	1 persona nell'UR
CHF 21'436.80	2 persona nell'UR
CHF 26'056.80	3 persona nell'UR
CHF 29'977.20	4 persona nell'UR
CHF 33'897.60	5 persona nell'UR
Per ogni persona supplementare nell'UR: CHF 2'851.20	

Art. 4 Spese odontoiatriche

1. La richiesta per il contributo alle spese odontoiatriche deve essere fatta ai Servizi Sociali Comunali tramite il modulo ufficiale disponibile in Cancelleria comunale o sul sito internet del Comune.
2. Sono riconosciute unicamente le fatture di medici dentisti, abilitati all'esercizio della loro professione sul territorio cantonale ed aventi la loro sede professionale nel Canton Ticino.
3. A libera descrizione del Municipio, possono essere pure riconosciute le prestazioni comunali per interventi eseguiti da medici dentisti aventi sede professionale in Svizzera.

Art. 5² Aiuti per eventi straordinari e bisogni puntuali

1. In caso di evento straordinario ed altri bisogni puntuali, possono essere erogati due tipi di prestazioni:
 - a) sussidio a fondo perso;
 - b) sussidio temporaneo a titolo di prestito.

Di principio tutti i sussidi comunali sono versati a titolo di prestito, fatta eccezione dei gravi casi d'indigenza.

2. Aiuti d'urgenza in attesa della decisione cantonale sull'assistenza sociale:

lo scopo di questo sussidio è di permettere al beneficiario di avere i mezzi per garantire l'acquisto dei beni di prima necessità, in attesa della decisione cantonale sulla richiesta di prestazione assistenziale da parte dell'Autorità cantonale.

I Servizi Sociali Comunali esaminano anticipatamente che la richiesta presentata all'Autorità cantonale sia fondata e rientri nel novero delle condizioni della LAS.

Il sussidio comunale viene erogato come segue, in base all'Unità di riferimento:

- CHF 14.00 al giorno per 1 persona;
- CHF 28.00 al giorno per 2 persone;
- CHF 42.00 al giorno per 3 persone;
- CHF 60.00 al giorno per 4 persone;
- per ogni persona supplementare vanno aggiunti CHF 14.00.

3. Aiuti per eventi straordinari o bisogni puntuali vengono valutati di volta in volta dai Servizi Sociali Comunali, lo scopo di questi aiuti è di sostenere finanziariamente la persona che ha avuto un momento di bisogno o di difficoltà finanziaria.
4. I sussidi del presente articolo non possono superare il limite stabilito dall'art. 11 del Regolamento comunale sulle prestazioni comunali in ambito sociale.
- Art. 6**
Spese per servizi funebri e di sepoltura
1. I Servizi Sociali Comunali al momento del decesso di persone domiciliate o dimoranti nel Comune, verificano d'ufficio il diritto al contributo comunale previsto dall'art. 12 del Regolamento.
2. Nel caso di persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio dai Servizi Sociali Comunali.
- Art. 7**
Domanda
1. La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali deve essere fatta tramite il modulo ufficiale ai Servizi Sociali Comunali.
2. In caso di carenza di documentazione o di informazioni necessari per stabilire il diritto alle prestazioni, il Servizio preposto può sospendere la domanda per completamento.
3. La decisione sulla domanda può avvenire unicamente quando il Servizio competente dispone di tutti gli elementi per la valutazione completa del caso.
- Art. 8**
Norma finale
- La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni disposizione in vigore contraria o incompatibile.
- Art. 9**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
- Art. 10**
Pubblicazione
- La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 25 settembre 2015 al 26 ottobre 2015.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Vice Segretario

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 652B/2015.

Note:

¹Art. 3: articolo modificato dal Municipio con RM 19/2017. Pubblicazione avvenuta dal 1° febbraio 2017 al 1° marzo 2017.

²Art. 5 cpv. 2: capoverso modificato dal Municipio con RM 19/2017. Pubblicazione avvenuta dal 1° febbraio 2017 al 1° marzo 2017.

³Art. 3: articolo modificato dal Municipio con RM 639A/2018. Pubblicazione avvenuta dal 13 dicembre 2018 al 28 gennaio 2019.

⁴Art. 3: articolo modificato dal Municipio con RM 4/2020. Pubblicazione avvenuta dal 13 gennaio 2020 al 13 febbraio 2020. Entrata in vigore 1° gennaio 2020.

⁵Art. 3: articolo modificato dal Municipio con RM 51/2021. Pubblicazione avvenuta dal 27 gennaio 2021 al 1° marzo 2021. Entrata in vigore 1° gennaio 2021.

⁶Art. 3: articolo modificato dal Municipio con RM 92/2023. Pubblicazione avvenuta dal 10 febbraio 2023 al 10 marzo 2023. Entrata in vigore 1° gennaio 2023.

⁷Art. 3: articolo modificato dal Municipio con RM 13/2025. Pubblicazione avvenuta dal 17 febbraio 2025 al 17 marzo 2025. Entrata in vigore 1° gennaio 2025.